

# Pronto il nuovo Regolamento per l'iscrizione all'elenco degli esperti

Le domande degli iscritti potranno pervenire entro il 15 giugno 2023

/ Antonio NICOTRA

Con l'Informativa n. 74 di ieri, il CNDCEC ha reso noto il Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, da comunicare alle CCIAA, per la formazione dell'**elenco** degli **esperti** di cui all'[art. 13](#) comma 3 del DLgs. 14/2019.

Il nuovo Regolamento, adottato dal Consiglio nazionale nella seduta del 24 maggio, sostituisce il precedente testo del [27 ottobre 2021](#).

Si ricorda che il **termine ultimo** per la trasmissione dei dati ai fini del popolamento annuale degli elenchi è fissato per il **15 luglio 2023**.

Ai fini dell'inserimento nell'elenco (art. 2), la **domanda**, presentata all'Ordine territoriale di appartenenza entro il 15 giugno di ogni anno, è corredata della documentazione comprovante: l'iscrizione da almeno **5 anni** nell'albo; almeno **2 esperienze** nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; l'autocertificazione per l'assolvimento dell'obbligo **formativo**; il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione, dal quale risulti ogni altra **esperienza** formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza; il consenso dell'interessato al trattamento dei dati.

È inoltre necessaria la **scheda sintetica** contenente le informazioni utili all'individuazione del profilo dell'esperto di cui al decreto dirigenziale [21 marzo 2023](#).

All'art. 3 è regolata la formazione obbligatoria (per **55 ore** complessive) ai fini dell'iscrizione nell'elenco, secondo le indicazioni della Sezione IV del medesimo decreto dirigenziale.

Il Consiglio dell'Ordine è responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dati e si avvale della collaborazione degli uffici dell'Ordine per lo svolgimento delle attività di **istruttoria** delle richieste di iscrizione e di accertamento della veridicità delle dichiarazioni.

Ai fini dell'attività istruttoria (art. 5), l'Ordine territoriale che riceve la domanda di iscrizione verifica la **completezza** della stessa, la documentazione ed il possesso della necessaria formazione.

Nel termine di **30 giorni** dalla ricezione dell'istanza, all'esito positivo dell'attività di verifica, il Consiglio dell'Ordine delibera la trasmissione dei nominativi in possesso dei requisiti di legge alla CCIAA e ne dà comunicazione all'iscritto.

Entro il **15 luglio** di ciascun anno il Consiglio comuni-

ca alla CCIAA i nominativi dei professionisti che devono essere **inseriti** nell'elenco, nonché, per ciascun iscritto, la scheda sintetica contenente le informazioni utili all'individuazione del profilo dell'esperto.

Nel medesimo termine di 30 giorni, il Consiglio dell'Ordine potrebbe respingere la domanda non corredata dalla documentazione necessaria.

L'istanza, tuttavia, può essere **ripresentata** per una nuova attività di istruttoria e verifica.

Ai fini dell'aggiornamento dei dati, in base all'art. 6, l'Ordine comunica tempestivamente alla CCIAA l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di eventuali provvedimenti di **sospensione** e di radiazione, nonché l'intervenuta cancellazione dall'Albo per la conseguente cancellazione anche dall'elenco.

La **scheda sintetica**, di cui all'allegato 4 del decreto dirigenziale 21 marzo 2023, è resa disponibile dalla Camera di Commercio su supporto informatico ed eventuali aggiornamenti dei dati saranno inseriti a cura dell'iscritto.

Anche i professionisti iscritti in occasione del primo popolamento conclusosi il 16 maggio 2022 possono procedere alla compilazione della scheda sintetica con le medesime modalità.

Il Consiglio nazionale, gli Ordini territoriali, le SAF e i soggetti autorizzati possono realizzare le **attività formative** valevoli per la specifica formazione degli esperti indipendenti, secondo le indicazioni del decreto dirigenziale 21 marzo 2023 (Sezione IV).

All'art. 7 comma 3 del Regolamento viene analiticamente individuata la formazione obbligatoria degli esperti, mentre al successivo art. 8 è chiarito che gli Ordini territoriali, le SAF e i soggetti autorizzati – tramite il portale web del Consiglio nazionale – possono presentare la richiesta di **accreditamento** dei corsi aventi le caratteristiche definite all'art. 7.

Al fine di consentire ai professionisti di dimostrare la partecipazione ai suddetti corsi per la formazione obbligatoria, il soggetto che ha richiesto l'accreditamento è tenuto a rilasciare un **attestato** nominativo dal quale emerge, tra l'altro, anche il numero di ore di effettiva partecipazione classificate in base ai codici materia riportate al comma 1 dell'art. 8.

Il Consiglio nazionale attribuisce ai singoli moduli e/o all'intero corso **un CFP per ogni ora** di formazione, riconoscendo l'equipollenza tra la formazione richiesta dall'art. 13 e quella obbligatoria per i commercialisti e gli esperti contabili.